



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 16

DEL 26/03/2020

**OGGETTO:NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 20.03.2020**

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

VISTA E RICHIAMATA integralmente la propria ordinanza n. 14 del 20.03.2020 con la quale sono state introdotte prescrizioni in merito all'apertura degli esercizi di vicinato di generi alimentari e allo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche e si sono ricordate le prescrizioni del Governo sull'apertura delle medie e grandi strutture di vendita di generi alimentari.

VISTA l'ordinanza n. 11 del 24.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna "**Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna**"

CONSIDERATO E TENUTO CONTO che la predetta ordinanza regionale n. 11, all'art. 4), stabilisce testualmente che "*Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020.*"

DATO ATTO che per effetto di tale disposizione, cessano di avere effetto le prescrizioni sindacali eventualmente in contrasto precedentemente introdotte e che occorre uniformarsi alle prescrizioni regionali.

RICHIAMATE E CONFERMATE le ragioni di sospensione delle attività di commercio itinerante su aree pubbliche con la deroga prevista per le frazioni di Bassacutena e di San Pasquale disposta con l'ordinanza sindacale n. 14 del 20.03.2020.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere

REVOCA

La propria ordinanza n. 14 del 20.03.2020, limitatamente ai punti a) e b) in materia di esercizi di vicinato di generi alimentari e di medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari. Pertanto, le disposizioni in esse contenute cessano immediatamente di avere effetti.

CONFERMA

La propria ordinanza n. 14 del 20.03.2020 limitatamente al punto c), e pertanto resta confermata:

*c) **la sospensione fino al 5.04.2020 compreso, del commercio itinerante su aree pubbliche di qualsiasi tipologia di prodotti (alimentari e non), di cui al Capo III, art. 25, Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, fatta eccezione per le frazioni di San Pasquale e di Bassacutena dove tale tipo di commercio potrà essere svolto limitatamente ai prodotti alimentari, restando in capo ai titolari dell'attività l'obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità di rispettare la distanza tra le persone di almeno un metro.***

AVVERTE

Il mancato rispetto della misura di contenimento prevista dalla lettera c) dell'ordinanza sindacale n. 14 del 20.03.2020, e qui confermata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

**PRECISA QUINDI CHE AI SENSI DELL'ART. 4) DELL'ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 11 DEL 24.03.2020**

“Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.”

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
di demandare al Comando della Polizia Locale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, farla osservare;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

RACCOMANDA SEMPRE

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere.

Sempre e in ogni caso l'osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.

Rigorosa cura e rispetto delle norme dell'igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 26/03/2020

Il ViceSindaco

Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005